



# COMUNE DI VITERBO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>ATTO N. 191</b> <b>DEL 04/06/2019</b>	<b>OGGETTO : IMPIANTO NATATORIO LOCALITA' LA PILA.</b> <b>APPROVAZIONE ACCORDO GESTIONE TRANSITORIA.</b>
---	---

L'anno **Duemiladiciannove** addì **quattro** del mese di **Giugno** in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, alle ore 18.30, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza **ARENA GIOVANNI MARIA - SINDACO** che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa **PUOPOLO ANNALISA - SEGRETARIO GENERALE** incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente			Presente	
CONTARDO ENRICO MARIA	SI		ALLEGRI NI LAURA	SI	
MICCI ELPIDIO		NO	MANCINI ALESSIA		NO
UBERTINI CLAUDIO	SI		DE CAROLIS MARCO	SI	
SBERNA ANTONELLA	SI		BARBIERI PAOLO		NO
BUFALINI FRANCESCA		NO			

Su proposta n. 239 del 31.05.2019 dell'Assessore De Carolis

### LA GIUNTA

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale in data 31/05/2019, con la quale si dava indirizzo alla Giunta Comunale di approvare idoneo schema di convenzione per l'affidamento della gestione provvisoria in economia del complesso natatorio "Piscina comunale" attraverso apposita convenzione ex art. 15 L 241/90, secondo le seguenti linee:

- durata dell'affidamento: dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019 salvo proroga sino alla conclusione della procedura aperta di cui in premessa per la concessione pluriennale dell'impianto e comunque per il periodo massimo di mesi 6;
- oneri del Comune per la gestione provvisoria: unicamente manutenzioni, utenze e rimborso delle spese sostenute dal soggetto da individuarsi a cura della Giunta, nei limiti

dell'eventuale passivo di gestione e comunque fino alla concorrenza massima di € 80.000 per il periodo fino a dicembre 2019;

- porre a carico del soggetto individuato le spese per il personale per la conduzione dell'impianto e lo svolgimento delle attività, esonerando il Comune da ogni responsabilità in materia;
- garantire al soggetto individuato i proventi delle attività sportive e delle altre attività eventualmente autorizzate al fine del contenimento dei costi di gestione, con vincolo di ristorno degli utili al Comune;

Vista la disponibilità comunicata dalla Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto (F.I.N.) con nota prot. arr. n. 30564/2019 ad un intervento temporaneo nella gestione della struttura, stante l'esigenza di mantenere in funzione la struttura comunale a beneficio dell'utenza cittadina ed al fine di assicurare la tutela del patrimonio dell'Ente anche sotto il profilo dei numerosi e complessi impianti tecnologici ivi presenti; il tutto nelle more dell'espletamento di procedura pubblica di individuazione del nuovo concessionario

Visto il D.Lgs. 23 Luglio 1999, N. 242 "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI", che all'art. 15 comma 1 dispone che *“Le federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI”*;

Visto l'art. 23 comma 1 dello Statuto CONI, che inserisce la gestione degli impianti sportivi tra le attività a valenza pubblicistica delle Federazioni sportive nazionali e che pertanto, a tal fine, la FIN rientra tra le amministrazioni nei confronti delle quali si possono concludere accordi ex art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241;

Visto l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *“a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;

Vista la delibera ANAC n. 918 del 31 agosto 2016, che definisce le condizioni necessarie affinché un accordo rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 15 L. 241/90;

*Visto l'art. 2 comma 3 dello Statuto Comunale, ai sensi del quale “Il Comune promuove, incoraggia e favorisce lo sport, in particolare dilettantistico ... Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli, agli Enti, ad organismi ed associazioni”*;

Considerato pertanto che sussiste un comune interesse pubblico, ricompreso tra le finalità istituzionali del Comune e della FIN, alla corretta gestione dell'impianto natatorio in Loc. La Pila, che i compiti risultano adeguatamente divisi, l'accordo non prevede un corrispettivo ma unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute al netto degli introiti realizzati, e che dai bilanci FIN si evince lo svolgimento di attività di gestione di impianti sportivi per una percentuale assai inferiore al 20% di legge;

Visto lo schema di accordo concordato tra le parti;

Ritenuto pertanto opportuno di approvare l'accordo per la gestione provvisoria in economia della struttura alla Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto (F.I.N.) dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019 e comunque sino all'espletamento della procedura aperta di cui sopra;

Dato atto che non sussiste lesione della concorrenza non potendo la Federazione Italiana Nuoto partecipare alla procedura suddetta ai sensi di apposita clausola dell'Accordo;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 - approvato nella seduta del Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 dell' 11 Aprile 2019;

Visto il Bilancio di Previsione - 2019/2021 approvato nella seduta del Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 18 Aprile 2019.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

## DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- per quanto espressamente indicato in premessa, approvare l'allegato schema di accordo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la gestione provvisoria in economia dell'impianto natatorio loc. La Pila, tra Comune di Viterbo e Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto (F.I.N.) fino al 31 dicembre 2019, salvo proroga per un periodo massimo di sei mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la concessione pluriennale dell'impianto;
- dare indirizzo agli organi gestionali di porre in essere gli atti funzionali alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo;
- di imputare la spesa presunta di € 80.000 al capitolo 102555 del Bilancio 2019/2021 – esercizio 2019;
- Di demandare i conseguenti atti al Settore III che si avvarrà dei Settori di volta in volta competenti per le attività di supporto tecnico-amministrativo.

Ritenuta l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Giovanni Maria Arena

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Annalisa Puopolo

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data 04.06.2019

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Annalisa Puopolo